

Delibera n. 81/2021

**Avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, nei confronti di Infrastrutture Venete S.r.l., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione del punto 3 della delibera n. 195/2020, del 3 dicembre 2020.**

L'Autorità, nella sua riunione del 3 giugno 2021

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART") e, in particolare, il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità "*provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)*";

**VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;

**VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "*Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*" (di seguito: d.lgs. 112/2015), come modificato per effetto del decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi del quale "*[i]l presente decreto disciplina [...] le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia;*
- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale "*[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto*";

- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale “[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell’organismo di regolazione di cui all’articolo 37, sono svolte dall’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”;
- l'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ai sensi del quale “[a]i fini del presente decreto si intende per: [...] b-septies) funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura: l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l’assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l’adozione di decisioni relative all’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall’organismo di regolazione, ai sensi, in particolare, degli articoli 17 e 26 del presente decreto”;
- l'articolo 11, comma 11, ai sensi del quale “[i] gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all’articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall’impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie [...]”;
- l'articolo 11-ter, comma 2, ai sensi del quale “[i]l gestore dell’infrastruttura mantiene il potere di vigilanza relativamente all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e ne ha la responsabilità. Le entità che svolgono le funzioni essenziali si conformano agli articoli 11, 11-bis e 11-quater”;
- l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale “[i]l gestore dell’infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete [di seguito anche: “PIR”], provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell’Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione”;
- l'articolo 37, commi 1, 3, 8 e 14, lettera a), ai sensi del quale: “[l]’organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: [...] a) in caso violazioni della disciplina relativa all’accesso ed all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell’uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;

## VISTO

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante “Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e

*i compiti di programmazione e amministrazione*”, che, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

**VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l’allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

**VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: “Regolamento sanzionatorio”);

**VISTA** la delibera dell’Autorità n. 195/2020, del 3 dicembre 2020, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2022 presentato da Infrastrutture Venete S.r.l., nonché relative all’elaborazione della proposta tariffaria riferita a canoni e corrispettivi”* e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, e in particolare:

- il punto 3 del dispositivo della delibera, ai sensi del quale: *“per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, Infrastrutture Venete S.r.l. trasmette all’Autorità entro il 31 marzo 2021, per le valutazioni di competenza:*
  - a) *la proposta tariffaria relativa al livello dei canoni e dei corrispettivi previsti a partire dall’orario di servizio 2021-2022, elaborata a seguito di adeguata consultazione dei soggetti interessati, ed in particolare della Regione Veneto, tenuto conto di quanto precisato nell’allegato A alla presente delibera;*
  - b) *la documentazione relativa all’avvenuta consultazione sulla proposta di cui alla lett. a);*
  - c) *la pertinente documentazione, afferente alla determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, nonché dei corrispettivi per i servizi ad essa connessi”;*
- la prescrizione 6.3.11 dell’Allegato A, ai sensi della quale: *“Entro il 30 giugno 2021 il GI pubblica un aggiornamento straordinario del PIR 2022, contenente i valori economici di cui alla proposta tariffaria formulata ai sensi delle prescrizioni di cui al presente capitolo, all’esito positivo della verifica di conformità effettuata dall’Autorità”;*

**VISTA** la relazione predisposta dal competente Ufficio, in particolare in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all’avvio del procedimento;

**RILEVATO** che la Società non risulta avere trasmesso all’Autorità, per le valutazioni di competenza previste dalla normativa vigente, la proposta tariffaria relativa al livello dei canoni e dei corrispettivi previsti a partire dall’orario di servizio 2021-2022, corredata della pertinente documentazione, entro il termine del 31 marzo 2021, previsto ai sensi del punto 3 del dispositivo della delibera n. 195/2020, funzionale alla pubblicazione di un aggiornamento straordinario del PIR 2022 da effettuarsi entro il 30 giugno 2021;

**RITENUTO** che la mancata trasmissione della citata documentazione, quale onere di carattere sostanziale, non ha consentito all’Autorità di svolgere le proprie funzioni in rapporto al Prospetto informativo della rete così come disposto dall’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112;

**CONSIDERATO** pertanto, che dalla documentazione agli atti, sembra emergere la violazione, da parte di Infrastrutture Venete S.r.l., dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del d.lgs. 112/2015, per aver violato la disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, mancando di ottemperare al punto 3 della delibera n. 195/2020, nella misura in cui non ha provveduto a trasmettere all’Autorità, entro il termine del 31 marzo 2021, la documentazione indicata alle lettere a), b) e c) della menzionata delibera;

**RITENUTO** pertanto, che sussistano i presupposti per l’avvio, nei confronti di Infrastrutture Venete S.r.l., di un procedimento, ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del d.lgs. 112/2015, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione del punto 3 della delibera n. 195/2020;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di Infrastrutture Venete S.r.l., per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non avere trasmesso all’Autorità, per le valutazioni di competenza previste dalla normativa vigente, la proposta tariffaria relativa al livello dei canoni e dei corrispettivi previsti a partire dall’orario di servizio 2021-2022, corredata della pertinente documentazione, entro il termine del 31 marzo 2021, previsto ai sensi del punto 3 del dispositivo della delibera n. 195/2020, funzionale alla pubblicazione di un aggiornamento straordinario del PIR 2022 da effettuarsi entro il 30 giugno 2021;
2. all’esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell’uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00, ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), nonché richiedere l’audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Infrastrutture Venete S.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 3 giugno 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)